

24 FEBBRAIO 1977

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO

LORO SEDI

XVII

5172787

L.P.G.

Concessioni demaniali marittime per la realizzazione di scogliere di difesa degli abitati dall'azione di corrosione del mare

A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME

LORO SEDI

Circolare

Titolo: Demanio marittimo  
Serie II - n.166

A TUTTI GLI ENTI AUTONOMI  
PORTUALI

LORO SEDI

Mentre rimane pienamente in vigore la circolare di questo Ministero n.154 in data 24.5.1975 concernente concessioni per approdi destinati al diporto nautico, ciò che, conseguentemente comporta che su ogni domanda intesa ad ottenere una concessione del genere debba essere preventivamente inteso questo Ministero e debba, in caso di autorizzazione, essere svolta l'intera istruttoria prescritta dalla richiamata circolare, si deve lamentare che in più di una occasione si è tentato di eludere da parte di privati e anche Enti pubblici le accennate precise norme presentando progetti di porti turistici camuffati da opere di difesa.

Poichè tentativi di eludere le norme mediante tale grossolano espediente possono avere attuazione solo con la condiscendenza delle Autorità preposte all'esame dei progetti, si richiama la assoluta necessità di osservare col massimo rigore la citata circolare tutte le volte che una così detta opera di difesa della spiaggia o di protezione dell'abitato sia chiaramente suscettiva di consentire il rifugio di battelli da diporto..

In particolare la domanda dovrà essere fatta ripresentare per il normale scopo e non per quello dichiarato tutte le volte che le "opere di difesa" si discostino dalle strutture tradizionali, che di regola sono costituite da segmenti di scogliere, intervallati, tra loro, posti su uno stesso allineamento, di solito parallelo alla spiaggia, ovvero ubicati in posizione normale alle ondate incidenti della traversia principale. Tali manufatti, pertanto, sia struttu-

./...

= 2 =

ralmente che planimetricamente si differenziano notevolmente, data la loro destinazione e funzione, dalle opere di difesa portuali, per cui non dovranno in nessun caso delimitare specchi acquei successivamente integrabili con opere di banchimento o pennelli di approdo, protetti, nè recare cassoni cellulari, massi di sovraccarico, muri paraonde od altre strutture caratterizzanti notoriamente i moli foranei portuali.

Mentre si rimane in attesa di assicurazioni si ricorda, non essendosi ciò manifestato pleonastico, che anche quando si tratti di vere e proprie opere di difesa d'ingente mole, d'elevato costo e di difficile rimozione, la relativa domanda deve essere istruita secondo le norme di legge, deve, in particolare, essere pubblicata, e il canone deve essere determinato di concerto con l'Amministrazione Finanziaria.

L'inosservanza di tali elementari principi - che in vari casi ha già provocato interventi della Magistratura e rilievi degli organi di controllo - comporta ovviamente tutte le conseguenti responsabilità.

Pregasi assicurare.

IL MINISTRO

F.to RUFFINI



Per copia conforme

IL PRIMO DIRIGENTE

/or